



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 del 10.02.2015

COPIA

Oggetto: Rettifica direttive adottate con delibera n.192 del 23/12/2014 per l'espletamento di una procedura selettiva per soli esami finalizzata alla copertura, mediante il ricorso all'istituto della mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs 165/2001, di n. 1 posto vacante a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "istruttore direttivo informatico", ctg.D1.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	A
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
MANUNZA STEFANIA	ASSESSORE	P
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la propria deliberazione n.84 del 23/05/2014 con la quale, nell'approvarsi la dotazione organica dell'Ente, veniva confermato n.1 posto vacante a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "istruttore direttivo informatico", categoria giuridica "D1";
- la propria deliberazione n.179 del 02/12/2014 con la quale, nell'integrarsi la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2014/2016 assunta con delibera di Giunta n.101 del 08/07/2014 e modificata con delibera n.127 del 02/09/2014, veniva prevista la copertura del suddetto posto vacante nel profilo professionale di "istruttore direttivo informatico", categoria giuridica "D1", attraverso l'istituto del passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ex articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001 o, in subordine, attraverso una delle seguenti procedure, nell'ordine indicato: mobilità ex art.34-bis del decreto legislativo n.165/2001; scorrimento di graduatorie approvate da altre amministrazioni; indizione di concorso pubblico;
- la propria deliberazione n.192 del 23/12/2014 con la quale venivano adottate specifiche direttive in ordine all'indizione della procedura di mobilità finalizzata alla copertura del suddetto posto vacante nel profilo professionale di "istruttore direttivo informatico", statuenti tra l'altro in merito ai soggetti legittimati a partecipare alla procedura, individuati dall'articolo 1, lettera a) delle medesime nei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, soggetta a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in qualità di "istruttore direttivo informatico", categoria giuridica "D1", del comparto "Regioni e Autonomie Locali" o in profilo professionale, categoria giuridica e posizione economica equipollenti se appartenente a diverso comparto;

Visto il decreto legislativo n.165/2001, come da ultimo modificato dal decreto legge n.90 del 24/06/2014, e in particolare:

- l'articolo 30, a norma del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza; le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;
- l'articolo 33 disciplinante il ricollocamento o il collocamento in disponibilità del personale in soprannumero o comunque in eccedenza, da accertare in sede di adozione della ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 34 il quale, in materia di gestione del personale in disponibilità, stabilisce come lo stesso debba essere iscritto in appositi elenchi tenuti, per le amministrazioni statali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per le altre amministrazioni dalle preposte strutture regionali, elenchi da pubblicare nei siti web istituzionali delle amministrazioni competenti; in particolare il comma 6 prevede come nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39

della legge n.449/1997 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, debbano essere subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;

- l'articolo 34-bis a norma del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione di suddetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale; le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto;

Visto l'articolo 2, comma 13, del decreto legge n.95/2012 convertito nella legge n.135/2012, ai sensi del quale *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale”*;

Rilevato che in merito al coordinamento tra l'istituto della mobilità volontaria, disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, e l'istituto della mobilità “per ricollocazione”, previsto dall'art. 34-bis del medesimo decreto, norma che va posta in stretta correlazione con la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 13 del citato decreto legge n.95/2012, è intervenuta anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, che, nella delibera n.162 del 27/06/2013 ha asserito quanto segue:

- in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (anche a seguito della mancata attivazione dell'apposito elenco), le amministrazioni con vacanze in organico dovranno necessariamente attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto 165/2001;
- solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine le amministrazioni potranno attivare la comunicazione alla funzione pubblica ex articolo 34 bis (prodromica assieme a quella dell'articolo 2, comma 13 del decreto n. 95/2012 allo svolgimento delle procedure di reclutamento);
- nell'incertezza circa l'effettiva attivazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 13 del decreto legge n.95/2012, le amministrazioni sono comunque tenute: qualora abbiano personale collocato in disponibilità, a comunicare ai due soggetti preposti l'elenco dello stesso (in attesa che Funzione pubblica chiarisca se vada ancora effettuata la comunicazione alle strutture regionali data la centralizzazione della tenuta dell'elenco prevista dall'articolo 2, comma 13 del decreto legge n.95/2012); qualora abbiano vacanze di personale, ad inserire nella programmazione triennale la previsione che le eventuali nuove assunzioni siano subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa ed assunzionali normativamente previsti, alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ai sensi dell'articolo 2, comma 13 del decreto legge n.95/2012 e dell'articolo

34, comma 8, del decreto legislativo n.165/2001; qualora debbano coprire dette vacanze, ad inviare alla Funzione Pubblica ed alle strutture regionali, contestualmente alla comunicazione di voler attivare le procedure di mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire qualora detta procedura non vada a buon fine;

Rilevato che:

- l'Amministrazione non detiene personale in soprannumero o comunque in eccedenza da poter essere ricollocato, come da ultimo acclarato con delibera di Giunta n.62 del 18/04/2014;
- non risultano pervenute all'Ente domande di ricollocamento volontario ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge n.95/2012;
- alla data odierna, nel sito web della Funzione Pubblica non risulta sia stato pubblicato l'elenco di cui all'articolo 2, comma 13 del decreto legge n.95/2012 relativo ai soggetti da ricollocare;

Dato atto che a norma dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001 l'Ufficio Personale dell'Amministrazione ha provveduto con nota protocollo n.301 del 09/01/2015 a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione del posto vacante in oggetto;

Vista la legge n.190/2014 (c.d. Legge di stabilità per il 2015), e in particolare l'articolo 1, commi da 418 a 430, recanti disposizioni in materia di modifiche degli assetti delle dotazioni organiche degli enti di area vasta, di procedure di ricollocamento delle eccedenze di personale ivi accertate presso le altre amministrazioni pubbliche e di disciplina delle procedure di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che a norma dell'articolo 1, comma 424 della suddetta legge n.190/2014 *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1 della legge n.296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n.56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”*;

Atteso che in seguito all'ennesimo suddetto intervento del legislatore in materia di assunzione e ricollocamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, anche al fine di coordinare in modo sistemico il complesso quadro normativo di riferimento, è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con l'adozione della circolare n.1 del 30/01/2015 recante linee guida sulle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430 della legge n.190/2014, dalla disamina della quale, al punto “Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche”, si evince quanto segue:

- non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
- le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse.
- fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (province e città metropolitane);

Dato atto pertanto che non essendo stata ancora bandita la procedura di mobilità finalizzata alla copertura del posto vacante in oggetto, si rende necessario approvare nuove direttive in merito al fine di circoscrivere la partecipazione alla procedura, in accordo con le suddette disposizioni, al solo personale in ruolo presso gli enti di area vasta;

Visto il vigente Regolamento per l'Accesso agli impieghi, approvato con deliberazione n.68/2011, e in particolare l'articolo 57 statuente in merito alla copertura dei posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria e allo stesso profilo professionale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto dover dare mandato al settore Affari Generali – Personale affinché indica una procedura selettiva per soli esami finalizzata alla copertura del posto vacante in argomento attraverso l'istituto del passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ex articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, approvando in merito, delle specifiche direttive cui l'Ufficio preposto dovrà attenersi, a rettifica delle precedenti approvate con propria deliberazione n.192 del 23/12/2014 e in parziale deroga a quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000, onde consentire all'Ufficio competente l'avvio in tempi brevi delle necessarie procedure;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, di dare mandato al servizio Affari Generali e Personale affinché indica una procedura selettiva di mobilità per soli esami finalizzata alla copertura di n.1 posto vacante a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "istruttore direttivo informatico", categoria giuridica "D1", nel rispetto delle direttive allegate alla presente per costituirne parte integrante, rettificanti le precedenti approvate con delibera di Giunta n.192 del 23/12/2014,

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/02/2015

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ALDO PILI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/02/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/02/2015** al **27/02/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/02/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/02/2015

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.02.2015

Direttive per l'indizione di una procedura selettiva di mobilità per soli esami finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto vacante nel profilo professionale di "istruttore direttivo informatico", categoria giuridica "D1".

CAPO I

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

ART.1

REQUISITI GENERALI RICHIESTI

1. La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - A) essere dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso un ente di area vasta (province e città metropolitane) in qualità di "istruttore direttivo informatico", categoria giuridica "D1", del comparto "Regioni e Autonomie Locali" o in profilo professionale equipollente;
 - B) possesso del Diploma di laurea ovvero Laurea di primo livello (L) in Informatica, Ingegneria informatica, Scienze dell'informazione, Fisica o Matematica con specializzazione in informatica o equipollente;
 - C) aver superato il periodo di prova contrattualmente previsto per il profilo professionale di appartenenza;
 - D) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 - E) non avere riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari pendenti;
 - F) essere in possesso di nullaosta incondizionato alla propria mobilità esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza entro il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura e mantenuti al momento del perfezionamento della cessione del contratto individuale di lavoro.
3. Il mancato possesso dei requisiti da parte del candidato determina la sua automatica esclusione dalla procedura o il decadimento da eventuali benefici già conseguiti.

ART.2

MODALITA' E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE

1. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 può partecipare alla selezione presentando domanda mediante l'utilizzo del modello appositamente predisposto dall'Ufficio competente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 3.
2. La domanda, debitamente sottoscritta da ciascun candidato (non è richiesta l'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n.445/2000) dovrà pervenire all'Ente, a pena di esclusione, prorogabilmente entro il termine stabilito nel

bando, termine che non dovrà essere inferiore a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando medesimo.

3. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - A) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Sestu presso la via Scipione n.1; si precisa che la consegna a mano è possibile esclusivamente entro le ore 13.00 del giorno stabilito come termine di scadenza dal precedente comma 2;
 - B) spedizione in busta chiusa recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "Domanda selezione per mobilità profilo Istruttore direttivo informatico, ctg.D1"; si evidenzia che la domanda dovrà pervenire all'Ente, a pena di esclusione, improrogabilmente entro il termine perentorio indicato nel precedente comma 2;
 - C) spedizione per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.sestu@pec.it avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura di cui alla precedente lettera B); si specifica che la spedizione via email potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata; non saranno prese in considerazione email spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART.3

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione:
 - A) i seguenti propri dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, attuale residenza, recapito telefonico ed email;
 - B) il domicilio o recapito al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza;
 - C) l'Amministrazione pubblica di appartenenza, specificandone: denominazione, data di presa in servizio, tipologia del rapporto, profilo professionale, categoria giuridica e posizione economica;
 - D) di aver superato il periodo di prova contrattualmente previsto per il profilo professionale di appartenenza;
 - E) di non avere riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari pendenti;
 - F) di non aver riportato sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
 - G) di essere in possesso di nullaosta incondizionato alla propria mobilità esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

- H) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
 - I) di autorizzare il Comune di Sestu al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla procedura selettiva, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003;
 - J) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione;
 - K) il possesso di eventuali titoli da cui derivi l'applicazione del diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento per l'Accesso agli impieghi dell'Ente.
2. Alla domanda di partecipazione ciascun candidato dovrà allegare:
- A) copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 - B) nullaosta alla mobilità esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
 - C) personale curriculum vitae datato e sottoscritto;
 - D) eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli di cui al precedente comma 1, lett. K).

ART.4

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

1. Non potranno essere ammessi alla selezione o verranno comunque esclusi dalla medesima qualora le cause di inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati:
- A) non in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 1 delle presenti direttive;
 - B) aventi inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste dall'articolo 2 delle presenti direttive;
 - C) la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentoriamente indicato nel relativo bando;
 - D) che abbiano inoltrato domanda:
 - 1. con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;
 - 2. con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia desumibile dalla documentazione prodotta;
 - 3. non sottoscritta.

Il mancato possesso del nullaosta incondizionato alla propria mobilità esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza entro il termine per la partecipazione alla procedura in oggetto determina l'esclusione dalla procedura medesima.

CAPO II

PROCEDURE, PROVA D'ESAME E GRADUATORIA

ART.5

PROCEDURE

1. Il bando relativo all'espletamento della procedura selettiva in oggetto è reso noto attraverso pubblicazione, sino al termine della sua scadenza, nell'albo pretorio e nel portale web dell'Amministrazione comunale; della pubblicazione del bando è inoltre informata via email l'Agenzia Regionale per il lavoro affinché ne sia dato avviso attraverso la bacheca telematica del SIL Sardegna; il bando è altresì inviato in formato digitale alle amministrazioni provinciali della Regione Autonoma della Sardegna.
2. L'elenco degli istanti alla partecipazione alla selezione è approvato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, che provvede alla sua pubblicazione unicamente attraverso il sito internet dell'Amministrazione www.comune.sestu.ca.it.
3. La procedura selettiva consiste nell'espletamento da parte di ciascun candidato della prova a carattere teorico-pratico indicata nel successivo articolo 6.
4. Alle operazioni di selezione procederà apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale.

ART.6

PROVA SELETTIVA

1. La selezione consisterà in una prova a carattere teorico-pratico finalizzata:
 - A) alla conoscenza dell'esperienza maturata in ambito formativo e lavorativo dai candidati, al fine di verificare la preparazione professionale specifica, le conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro, il grado di autonomia, nonché l'attitudine e la motivazione al posto per il quale avviene la selezione;
 - B) alla verifica circa il grado di conoscenza di alcune tra le seguenti materie:
 1. nozioni di diritto amministrativo;
 2. ordinamento degli enti locali;
 3. informatica, con particolare riferimento a: architettura dei sistemi di elaborazione e dei sistemi di rete; installazione, configurazione e diagnosi dei componenti hardware e periferiche; installazione e manutenzione dei principali sistemi operativi; installazione e configurazione di schede di rete; configurazione dei protocolli di rete e dei client di posta elettronica; conoscenza dei principali sistemi di protezione in materia di sicurezza informatica; operazioni di backup e recovery; linguaggi ipertestuali e applicazioni web; tecnologia client-server.
2. I voti relativi alla prova saranno espressi in trentesimi e la prova si intenderà superata al raggiungimento di una valutazione pari ad almeno 24/30.
3. La prova di cui al presente articolo troverà svolgimento nel giorno e nel luogo che verranno stabiliti dalla deputata commissione selezionatrice; in merito alle specifiche relative allo svolgimento della prova sarà dato avviso esclusivamente attraverso il sito web dell'amministrazione www.comune.sestu.ca.it, con un preavviso, rispetto alla data stabilita per lo svolgimento della prova, di almeno 10 giorni.
4. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
5. I candidati che non si presentino a sostenere la prova di cui al presente articolo

saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione.

ART.7

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al termine delle operazioni concorsuali, la Commissione forma una graduatoria provvisoria in ordine di merito costituita dai candidati che abbiano superato la prova di cui al precedente articolo 6; tale graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito web dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui più candidati abbiano riportato la stessa valutazione, il posizionamento dei medesimi in graduatoria sarà stabilito tenendo conto dei titoli di precedenza o preferenza di cui all'articolo 10 del vigente Regolamento per l'Accesso agli impieghi, se e in quanto dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva; a parità di merito e di titoli di preferenza o precedenza, il miglior posizionamento in graduatoria è accordato al candidato dotato di minore età.
3. La graduatoria provvisoria è trasmessa dalla Commissione al responsabile del settore Affari Generali e Personale affinché venga approvata con apposito atto.
4. La graduatoria finale è resa nota tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito web istituzionale.
5. La graduatoria finale sarà utilizzata dall'Amministrazione, mediante il ricorso all'istituto della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato vacante nel medesimo profilo oggetto di selezione, fatte salve mutate esigenze organizzative dell'Ente e fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni e della spesa complessiva per il personale dipendente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART.8

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI CANDIDATI

1. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Sestu all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it; tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
2. Eventuali informazioni inerenti alla procedura potranno essere richieste contattando l'Ufficio del Personale.

ART.9

PROROGA DEL TERMINE

1. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, così come indicato all'articolo 2, comma 2, delle presenti direttive, può essere prorogato con provvedimento motivato del Responsabile del settore competente in materia di personale, prima della scadenza dello stesso bando, per obiettive esigenze di pubblico interesse.
2. In caso di proroga del termine, i nuovi aspiranti devono tassativamente possedere tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione alla data di scadenza della prima pubblicazione del bando e non del provvedimento di proroga dei termini.

ART.10

RIAPERTURA DEL TERMINE

1. Il provvedimento di riapertura dei termini viene adottato, a cura del Responsabile del settore competente in materia di personale, dopo la scadenza del bando originario e prima dell'inizio della selezione e deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando originario; restano valide le domande presentate in precedenza.
3. In seguito alla riapertura dei termini, tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura.

ART.11

REVOCA E RETTIFICA DEL BANDO

1. Il Responsabile dell'Ufficio Personale può revocare il bando di selezione con apposito provvedimento motivato da esigenze di pubblico interesse; la revoca del bando è resa nota ai candidati che avessero già presentato domanda di partecipazione e a tutti gli altri interessati con le stesse modalità adottate per la pubblicazione del bando stesso.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Personale può adottare tutti i provvedimenti di rettifica del bando che si rendessero necessari per errori formali, materiali e/o sostanziali presenti nel bando stesso; i provvedimenti di rettifica, debitamente motivati, sono adottabili prima della scadenza del termine per la partecipazione alla selezione e sono resi noti mediante le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando.

ART.12

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. L'assunzione in servizio del candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di cui al precedente articolo 7 avverrà tramite passaggio diretto del candidato medesimo dall'Amministrazione di appartenenza al Comune di Sestu, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001.
2. La data per la presa in servizio presso il Comune di Sestu del candidato avente titolo verrà convenuta con l'Amministrazione di appartenenza.

ART.13

ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI BANDO E CLAUSOLA DI RINVIO

1. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti direttive, senza riserva alcuna.
2. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti direttive rimane salvo quanto disposto dal vigente Regolamento per l'Accesso agli impieghi dell'Ente nonché dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.

ART.14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi a ciascun candidato, così come contenuti nelle domande di

partecipazione alla selezione, saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in atto.

2. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso limitatamente ai propri dati personali con le modalità indicate dalla normativa vigente.
3. Il nominativo del responsabile del trattamento dei dati è indicato nel relativo bando di selezione.